

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **14/1988** (ECLI:IT:COST:1988:14)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **25/11/1987**; Decisione del **13/01/1988**

Deposito del **19/01/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/01/1988**

Norme impugnate:

Massime: **10177 10178**

Atti decisi:

N. 14

ORDINANZA 13-19 GENNAIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 29 gennaio 1980 e riapprovata il 12 marzo 1980, recante "Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con mansioni di autista del ruolo del personale della Giunta regionale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo 1980, depositato in cancelleria il 2 aprile successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1980;

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ricorso notificato il 28 marzo 1980 il presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della legge della Regione Campania, riapprovata il 12 marzo 1980, recante "Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con mansioni di autista del ruolo del personale della Giunta regionale";

che, secondo il Governo, la Regione, inquadrando il personale con mansioni di autista nel livello funzionale esecutivo, ha agito in contrasto con le disposizioni del contratto unico nazionale di tutti i dipendenti regionali (che ha invece inquadrato lo stesso personale nel livello inferiore a quello dei dipendenti della ex carriera esecutiva), e tale contrasto rivelerebbe la violazione del principio stabilito dall'art. 67 della legge n. 62 del 1953 sull'uniformità di trattamento dei dipendenti regionali rispetto a quelli statali, principio che è diretta applicazione dell'art. 97 Cost.; inoltre, essendo stato il contratto recepito da tutte le altre Regioni, la legge della Regione Campania violerebbe anche l'art. 3 Cost.;

che con il principio espresso nell'art. 97 Cost. urterebbe altresì la tabella organica del personale della giunta - ruolo formazione professionale - di modo che su un organico di 500 posti se ne hanno 417 nel livello di concetto e solo 18 nel livello esecutivo e 35 in quello ausiliario;

che si è costituita in giudizio la Regione Campania eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle questioni attinenti all'art. 1 della legge (inquadramento degli autisti in difformità del contratto nazionale), e l'inammissibilità per tardività della questione attinente all'art. 2, non avendo la tabella richiamata dall'articolo in questione alcun contenuto innovativo ed essendosi limitata a riprodurre esattamente la tabella organica E/1 tris annessa alla legge regionale n. 20 del 1979;

che, in prossimità della camera di consiglio, la Regione ha presentato memoria difensiva, ribadendo le conclusioni già esposte;

Considerato che, per quanto riguarda la prima questione, questa Corte si è pronunciata (sent. n. 217 del 1987) nel senso che ai c.d. accordi nazionali per il personale delle Regioni uno dei quali, per la precisione quello stipulato il primo febbraio 1977, viene invocato come parametro di legittimità nel presente giudizio - stipulati prima della legge quadro sul pubblico impiego, e quindi "da soggetti diversi da quelli prescritti e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla predetta legge", non si può riconoscere "un significato diverso da quello di un mero fatto politico, ancorché rilevante come tale, di fronte al quale il potere della Regione di disciplinare l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex art. 117 Cost., resta del tutto integro, libero cioè di seguire le proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto dell'accordo stesso";

che, pertanto, non essendo emerse nuove argomentazioni che inducano la Corte a modificare la propria giurisprudenza, la questione di costituzionalità dell'art. 1 della legge impugnata va dichiarata manifestamente non fondata;

che relativamente alla seconda questione, va accolta l'accezione di tardività formulata dalla Regione Campania, essendo la tabella richiamata dall'art. 2 meramente riproduttiva della tabella E/1-tris annessa alla legge regionale 4 maggio 1979, n. 20;

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Campania, riapprovata il 12 marzo 1980, recante "Modifica del livello funzionale di inquadramento dei dipendenti con mansioni di autista del ruolo del personale della giunta regionale", sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dal presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della medesima legge della Regione Campania, sollevata, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.